

# I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico

a cura di Vito Amendolagine

L'introduzione del processo civile telematico ha profondamente innovato il processo civile, in un'ottica modernizzatrice, al fine di ridurre le lungaggini ed i costi, in modo da adeguarlo alle mutate esigenze della società civile e dell'economia italiana. Conseguentemente, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative e delle c.d. "regole tecniche" ha visto fiorire i primi orientamenti giurisprudenziali di merito sulle principali questioni e criticità sorte in sede di interpretazione delle singole disposizioni. Le pagine che seguono hanno - senza alcuna pretesa di esaustività - quindi lo scopo di illustrare agli utenti del processo civile le soluzioni alle suddette problematiche elaborate in un arco di tempo relativamente breve dalla giurisprudenza di merito formatasi a prima lettura sulle recenti norme introdotte dal legislatore in materia di processo civile telematico.

## Forma degli atti

Il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli *standards* tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata *ex art. 111 Cost.* Infatti l'unicità dello *standard* costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. In tale prospettiva per "scopo" dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni. Lo scopo dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri.

Pertanto, integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico, tanto è vero che il sistema SICID per il contenzioso civile prevede opportuni accorgimenti tecnici in grado di sbarrare l'accesso al file "intruso" perché non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto.

Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico - anche al di fuori del diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l'art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) impone per la sua formazione caratteristiche tecniche la cui specificazione l'art. 71 dello stesso corpo normativo demanda ad interventi di rango subordinato coll'espressa indicazione (comma 1 *ter*) dell'adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità se l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico, né - in mancanza di una specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione nell'ambito del medesimo procedimento malamente introdotto *ex art. 162 c.p.c.* a fronte della riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 640 u.c., c.p.c. (**Trib. Roma, 13 luglio 2014**, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)).

In tema di processo civile telematico, la ritualità del deposito in via telematica di atti endoprocessuali ed in particolare, degli atti introduttivi del giudizio, nel vigente assetto normativo va desunta sulla scorta degli artt. 121 e 156 c.p.c., i quali stabiliscono il principio del raggiungimento dello scopo da verificare alla luce della attuale normativa *ad hoc* in materia di formazione degli atti informatici, atteso che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale conforme alle regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e che i documenti trasmessi ad una p.a. con qualsiasi mezzo telematico od informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere

seguita da quella del documento originale (**Trib. Milano, 19 dicembre 2014**, in [www.iu-sexplorer.it](http://www.iu-sexplorer.it)).

## Atti depositabili

In relazione alla validità dell'atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia e obiettività.

L'art. 125 c.p.c. indica la forma-contenuto degli atti di parte e ha la funzione di individuare quale sia il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo. Tutti gli atti suddetti devono essere sottoscritti dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Pertanto, è indubbio che anche l'atto telematico debba rivestire forma scritta, come prevede espressamente l'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale d.lgs. 7 maggio 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs., 30 dicembre 2010, n. 235 - cui il difensore appone la firma digitalmente - richiamato dall'art. 20, comma 1 *bis*, del CAD, secondo cui «l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, [...] fermo restando quanto disposto dall'art. 21 medesimo».

Ne deriva, secondo il giudicante, la piena validità dell'atto processuale informatico, se redatto in conformità alle norme citate, alle Regole Tecniche contenute nel D.M. n.44/2011 ed alle Specifiche Tecniche del processo civile telematico.

Resta fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è pacificamente avvenuto nel caso in esame, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto (**Trib. Bologna, ord., 16 luglio 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

È ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio. A tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, ai principi generali regolanti il processo civile ed anche a quelli contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, dovendosi distinguere tra validità dell'atto processuale e validità del deposito, posto che nessuna disposizione menziona l'espressione "valore legale", tipicamente utilizzata per indicare la possibilità o meno di depositare telematicamente l'atto.

La categoria giuridica dell'inammissibilità, è infatti prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente previsti e solo in due ipotesi - opposizione di terzo e revocazione - per gli atti introduttivi. Giova ricordare, al riguardo, che l'inammissibilità del deposito telematico non è espressamente contemplata dalle Regole Tecniche le quali, in ogni modo, essendo fonte subordinata alla legge, non possono prevalere sul codice di rito (**Trib. Bologna, ord., 16 luglio 2014**, cit.; **Trib. Milano, 19 febbraio 2014**).

In ordine alla mancata indicazione della comparsa di risposta e dei documenti allegati nei decreti adottati dal direttore del DGSIA ex art. 35 comma 1 D.M.G. n.44/2011 relativamente al Tribunale di Roma si è stabilito che anche a prescindere dall'esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di processo civile telematico, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile (in tal senso cfr. **Trib. Forlì, 29 ottobre 2014**, in <http://ilprocessotelematico.webnode.it>) atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia del procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale, ed in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (**Trib. Roma, 24 gennaio 2015**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). (Sulla questione sollevata in giurisprudenza che la mancanza di autorizzazione del D.G.S.I.A. non concerne l'esistenza, validità ed ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, dovendosi distinguere l'atto processuale rappresentato da un documento informatico dalla modalità di deposito dello stesso cfr. **Trib. Genova, 1° dicembre 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it))

**Trib. Milano, ord., 7 ottobre 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), rileva come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Invero, l'art. 35 del D.M. n.44/2011 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare «l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio». Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere

depositati in via telematica. In detta pronuncia si rileva altresì che il difensore che si costituisce in giudizio telematicamente soddisfa tutti i requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:

a) sottoscrive la comparsa con firma digitale; b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del processo civile telematico; c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti allegati; d) l'atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che possono evitare l'accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati direttamente tramite la consolle dell'avvocato).

Deve quindi ritenersi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., per il quale, l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell'accettazione dell'atto da parte della cancelleria, con immediata visibilità per il giudice e per tutte le altre parti del processo, non può essere dichiarato nullo (Trib. Milano, ord., 7 ottobre 2014, cit.; Trib. Roma, 24 gennaio 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

A ciò aggiungasi che oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente dal legislatore, e che per tale ragione, l'eventuale assenza di abilitazione non comporta automaticamente una sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, atteso che la normativa vigente non prevede alcun espresso divieto né alcuna espressa sanzione per le parti che scelgono di depositare gli atti introduttivi per via telematica (Trib. Milano, ord., 7 ottobre 2014, cit.).

Analogamente, si è ritenuto che la questione sopra posta può essere risolta in modo univoco osservando che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme, ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Infatti, lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, è la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda, mentre il deposito dell'atto giudiziario è altresì espressione della difesa della parte, nonché realizzazione del rapporto processuale con la controparte, e nel caso di specie, detti scopi devono ritenersi raggiunti, stante l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere e l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice. Conseguentemente, una volta che l'atto risulta accettato dal cancelliere ed inserito nel fascicolo di parte, detto scopo deve ritenersi raggiunto *ex lege* a fronte di disposizioni che sanciscono l'obbligo del deposito con modalità telematica, sia pure limitatamente a determinati atti cd. endoprocessuali, ed in difetto dei presupposti per l'operare della "clausola di salvaguardia" che consente comunque al giudice di autorizzare il deposito cartaceo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Al riguardo, non va dimenticato che la scelta legislativa di differire nel tempo l'integrale attuazione del processo civile telematico, e dunque di procedere per passaggi gradualmente, ha la sua *ratio* nella necessità di consentire ad un sistema complesso quale la macchina giudiziaria, ed ai suoi protagonisti, di adattarsi alle molteplici conseguenze del processo civile telematico, ma tale *ratio* non confligge, ed è anzi compatibile, con la coesistenza di un doppio regime di accesso al processo con modalità telematiche, facoltativo/obbligatorio, posto che ammettere la facoltatività di ciò che non è imposto equivale a consentire alle realtà più virtuose di raggiungere l'obiettivo dell'integrale informatizzazione del processo prima del termine stabilito, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa e dei principi fondamentali del processo civile (Trib. Brescia, 7 ottobre 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

In base all'art. 16 *bis* d.l. n.179/2012, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi.

La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica.

Il reclamo ha natura di atto introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza alle controparti.

Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall'applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall'art. 156

u.c. c.p.c., che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.

Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica.

Infatti, a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l'art. 16 *bis* del d.l. n.179/2012 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L'art. 11 D.M. n.44/2011 stabilisce che «l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 (...)». L'art. 34 dello stesso D.M. attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.

Con provvedimento del 16 aprile 2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (PDF immagine).

Dall'analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell'atto.

Sul punto occorre osservare che l'art. 156, comma 1, c.p.c. stabilisce che la nullità dell'atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L'art. 16 *bis* d.l. n.179/2012, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l'invio dell'atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità (**Trib. Vercelli, 4 agosto 2014**, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)).

Secondo quanto ritenuto da altra giurisprudenza di merito (**Trib. Pavia, 22 luglio 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), ai sensi dell'art. 16 *bis* l. 17 dicembre 2012, n. 221, la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

L'art. 16 *bis* della l. 17 dicembre 2012, n. 221 - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali - prevede, infatti, che salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (comma così modificato dall'art.44, comma 2, d.l. n. 90/2014).

Ancora più netto appare il giudizio espresso in altra pronuncia di merito (**Trib. Padova, 1° settembre 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), laddove premesso che la questione appare particolarmente complessa per l'assoluta novità del *thema decidendum*, osservato che il procedimento è stato iscritto a ruolo in data posteriore al 30 giugno 2014 sicché allo stesso si applicano pienamente le novità introdotte dal d.l. n.90/2014 convertito nella l. n.114/2014 con la quale si è disciplinato l'obbligo nel deposito di alcuni atti processuali che può avvenire solo in via telematica, si rileva che tra gli atti che l'art. 16 *bis* del d.l. n.179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l'invio telematico sono quelli endoprocedimentali.

Al riguardo, è stato in primo luogo osservato che l'art. 16 *bis* del d.l. n.179/2012, peraltro non interessato dalle modifiche del d.l. n.90/2014, nel suo primo comma si occupa solo di sancire l'obbligo dell'invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile telematico perché sancire l'obbligo dell'invio telematico di alcuni atti non significa vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano.

Il decreto *ex art.* 35, comma 1, D.M. n.44/2011 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l'attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.

Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l'invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all'art. 35 pure se tecnicamente possibile.

A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell'autorizzazione citata e dall'altro osservando che se l'atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la *mail* certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.

Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell'attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al processo civile telematico.

Quei due articoli prevedono che l'atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere "depositati" in cancelleria.

Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo "depositare" fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al cancelliere l'atto sul quale apporre il timbro di depositato (Trib. Padova, 1° settembre 2014, cit.).

Secondo altra giurisprudenza (**Trib. Torino, 20 ottobre 2014**, in *www.ilcaso.it*) il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato con modalità telematiche deve essere dichiarato inammissibile, non potendo trovare applicazione il principio di libertà delle forme stabilito, *ex art.* 121 c.p.c., soltanto in via residuale ove non sia stato previsto invece il rispetto di una determinata forma, atteso che il principio in questione, in ogni caso, riguarda tanto gli elementi formali in senso stretto, quali la forma scritta, quanto gli elementi che riguardano il contenuto necessario dell'atto, cosicché esso viene in considerazione, in relazione all'utilizzo della tipologia di atto - introduzione della causa con ricorso anziché con atto di citazione - ma non si riferisce alla struttura materiale od immateriale, cartacea o telematica, che contiene l'atto stesso. Pertanto, non si può parlare di raggiungimento dello scopo, *ex art.* 156, comma 3, c.p.c., di fronte ad un vizio genetico dell'atto relativo alla sua stessa costituzione materiale che, comportandone l'inammissibilità, non è soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo.

*Quid juris* se l'attestazione del deposito, risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è difforme da quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 16 *bis* d.l. n.179/2012, dovendo in base alla disposizione di legge considerarsi il deposito avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia? Nel caso in cui si siano verificati problemi di funzionamento del sistema, se la controparte è incorsa in una decadenza incolpevole, come nella fattispecie in cui dall'esame del fascicolo telematico la memoria n.3 *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. risulta depositata in data 19 gennaio 2015, ore 17.00, giorno dell'invio, mentre dalla stessa produzione del difensore risulta che la ricevuta di avvenuta consegna è stata generata dal gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia soltanto il 20 gennaio 2015, va rimessa in termini, dichiarando tempestivo il deposito avvenuto telematicamente il 20 gennaio 2015 (**Trib. Torino, 21 gennaio 2015**, in *www.ilcaso.it*).

**Discordanza tra la ricevuta di deposito e quella di consegna generata dal gestore**

**Atto introduttivo**

Alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio atteso che *ex art.* 16 *bis* l. 17 dicembre 2012, n.221, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio (**Trib. Torino, 20 luglio 2014**, in *Guida al dir.*, 2014, 45, 14; Trib. Torino, 15 luglio 2014, in *www.iusexplorer.it*, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso *ex art.* 702 *bis* c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria; in senso conforme cfr. **Trib. Foggia, 10 aprile 2014**, in *www.altalex.com*).

**Autorizzazione al deposito non telematico**

Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste

## “Blocco” del sistema informatico e rimessione in termini

una indifferibile urgenza (art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n.179/2012 come mod. in l. n.221/2012 e succ. mod.). Ciò premesso, il difetto di funzionamento del sistema può desumersi anche dall'essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico (**Trib. Milano, ord., 12 gennaio 2015**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Laddove risulti notorio che esiste una situazione di blocco del sistema telematico dell'Ufficio giudiziario, di fatto, coincidente con la scadenza del termine utile per il deposito della memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2, c.p.c., va concessa la rimessione in termini per il deposito della suddetta memoria, ed il rinvio del termine per il deposito della successiva memoria n.3 *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., a tutela dei diritti della controparte rispetto a quella che ha fatto istanza di rimessione in termini (**Trib. Trento, decr., 30 gennaio 2015**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Notificazione alla Pec

Ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53/1994 testo vigente, modificata da ultimo dall'art. 16 *quater* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 alla l. n.53/1994, l'avvocato od il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico attestandone la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (**Trib. Mantova, 3 giugno 2014**, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)).

Il d.l. n. 112/2008 così come poi il d.l. n. 175/2012 non ha abrogato la figura del domiciliatario né ha stabilito l'esclusività di notificazioni e comunicazioni al difensore dotato di indirizzo PEC anche se il domiciliatario è dotato di indirizzo pec, in quanto, nella vigente normativa l'esclusività è costituita interamente nella frase per via telematica, mentre la cancelleria può ricorrere all'indirizzo PEC anche da fonti esterne agli atti di parte. Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato la tardività del reclamo proposto oltre il termine di legge decorrente dalla comunicazione della cancelleria fatta alla PEC del domiciliatario nonostante l'atto di parte indicava quella del *dominus* (**Trib. Modena, 19 settembre 2013**, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)).

Se nell'intestazione dell'atto il difensore aveva specificato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, lo stesso non può ritenersi domiciliato *ex lege* in cancelleria (**App. L'Aquila, 23 ottobre 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Omesso deposito della copia di “cortesia”

Il deposito della memoria conclusiva del procedimento soltanto in forma telematica senza la predisposizione di copie di cortesia di cui al protocollo d'intesa tra l'ordine degli avvocati di Milano ed il Tribunale di Milano rendendo più gravoso per il collegio l'esame delle difese comporta l'applicazione della condanna al pagamento di € 5.000,00 *ex art.* 96, comma 3, c.p.c. (**Trib. Milano, 15 gennaio 2015**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Obbligo deposito telematico

A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al Tribunale, di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici *ex art.* 16 *bis* d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Pertanto, il ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa documentazione depositati “in cartaceo” presso la cancelleria secondo una modalità di proposizione della domanda monitoria, difforme dalla succitata prescrizione normativa, comporta l'inammissibilità del ricorso (**Trib. Reggio Emilia, 1° luglio 2014** e **Trib. Reggio Emilia, 30 giugno 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Esecutorietà telematica del decreto ingiuntivo

L'ingiunzione di pagamento emessa con formalità telematiche, trattandosi di procedura telematica, non prevede il rilascio da parte del cancelliere dell'attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico *alert*.

Conseguentemente, il controllo giudiziale - in funzione della formula esecutiva - concerne la presenza o non dell'apposito *alert* da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo all'esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di opposizione") atteso che in assenza di detto *alert* il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà (**Trib. Milano, 28 ottobre 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Verbale d'udienza in formato cartaceo

L'art. 45 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ha rimosso dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di "sottoscrivere" le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L'esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un "accordo" delle parti che abbia natura transattiva o, come nel caso, conciliativa. In questi casi il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione (**Trib. Milano, decr., 6 maggio 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## Tempestività del deposito dell'atto per via telematica

I termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica sono, per espressa previsione dell'art. 190 c.p.c, perentori e che quanto al loro computo e alla relativa scadenza deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine a giorni coincide con lo spirare dell'ultimo giorno utile.

Deve poi considerarsi che parte attrice ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale per via telematica, modalità che per la parte attualmente costituisce una facoltà, destinata a breve verosimilmente a diventare obbligatoria, avendo l'art. 16 *bis* della l. n.221/2012 di conversione del d.l. n.179/2012, introdotto dalla l. n.228/2012 in vigore dal 1 gennaio 2013 espressamente previsto che «a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

Tale norma di legge al comma 7 recita poi «Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

La norma, quindi, distingue tra il momento in cui l'atto si ritiene depositato per il depositante e il momento in cui viene poi effettivamente ricevuto dall'ufficio giudiziario per il tramite dell'accettazione della c.d. "busta" da parte dell'operatore di cancelleria in tal modo preservando il depositante dalle esigenze e tempistiche organizzative dell'ufficio giudiziario ricevente, in linea peraltro con consolidati principi giurisprudenziali poi recepiti dal legislatore ad esempio in materia di notificazione degli atti giudiziari.

Tale norma primaria, infine, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, c.d RAC, riferimento che risulta invece presente nell'art. 13 comma 3 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209, secondo cui «quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno ferialmente immediatamente successivo».

Il Tribunale ritiene che la norma di legge di cui all'art. 16 *bis* comma 7 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore.

Ed, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la *ratio* stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli "utenti" del sistema giustizia.

Applicando, quindi, le argomentazioni generali sopra esposte al caso di specie, deve ritenersi che la comparsa conclusionale di parte attrice sia stata tempestivamente depositata.

Risulta, infatti, che l'atto sia stato inoltrato dal difensore di parte attrice in data 20 gennaio 2014 ore 14.27 (vedi estratto del sistema consolle dell'avvocato allegato alla memoria di replica) e che in data 20 gennaio 2014 ore 17.39 il sistema dell'ufficio giudiziario ri-

cevente aveva già ricevuto la c.d. busta (vedi estratto del sistema SICID certificato dalla cancelleria).

Ciò significa che sicuramente il gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia aveva generato per parte depositante la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto, sufficiente a ritenere per lo stesso ritualmente eseguito il deposito, ancorché poi la busta sia stata accettata dalla cancelleria in data 21 gennaio 2014 ore 9.24, come risulta dallo stesso estratto e dalla visura storica del fascicolo (**Trib. Milano, 19 febbraio 2014**, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## LIBRI

**COLLANA:** Professione e diritto Ipsoa

### Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la P.A. + software

di *Leonardo Carbone*

Il nuovo volume della **collana Professione e diritto** illustra dettagliatamente la nuova struttura parametrica per la **determinazione del compenso** dell'avvocato e il nuovo istituto della **fatturazione elettronica** nei confronti della Pubblica Amministrazione (**obbligatoria a partire dal 31 marzo 2015**). Per questo aspetto in particolare, vengono ampiamente analizzati: il quadro regolamentare della fatturazione elettronica; gli utenti interessati; il termine di decorrenza degli obblighi; il Sistema di Interscambio (invio, riconoscimento/rifiuto della fattura elettronica, pagamento, file, fatture, messaggi); l'identificazione degli uffici della P.A. destinatari della fattura (Codice Univoco IPA); il "contenuto" della fattura elettronica; rapporti tra IVA, *reverse charge* e fattura elettronica; modalità di trasmissione della fattura elettronica; conservazione della fattura elettronica. Il testo è aggiornato con la **giurisprudenza** e la **prassi amministrativa** più recente e tiene conto dell'**evoluzione dottrinale** sulle tematiche in esame.

Complemento fondamentale dell'opera è rappresentato dal **software allegato** con:

- elaborazione di note spese giudiziali,

proforma e fattura secondo i Parametri Forensi 2014

- confronto tra i compensi spettanti al professionista sulla base dei parametri e quelli calcolati sulla scorta di un differente accordo tra le parti
- parcellazione per attività Giudiziali e Stragiudiziali (Civile, Amministrativa, Tributaria, Penale)
- emissione **Fattura Elettronica verso la PA** e generazione del formato XML
- salvataggio e ripristino dell'archivio dati
- recupero automatico dei dati da precedenti versioni del software.

*Ipsoa 2015, pagg. 416*

€ 70,00

Codice: 186547

ISBN: 978-88-217-5163-9

#### Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agenzie Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)**

